

Allegato "C" alla raccolta numero 12952

STATUTO DELLA "FONDAZIONE BIBLIOTECA NAZIONALE DI  
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE"

Articolo 1

(Costituzione, sede e durata)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018), è costituita la Fondazione denominata: "Fondazione - Biblioteca nazionale di archeologia e storia dell'arte"
2. La Fondazione ha sede provvisoria presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito anche: "Ministero"), in Roma, via del Collegio Romano n. 27. La sede definitiva, a partire dalla realizzazione della Biblioteca, ai sensi della Convenzione stipulata tra la Presidenza della Repubblica e il Ministero, sarà in Roma, via della Dataria n. 21, nei locali di Palazzo San Felice. La data di operatività della sede definitiva sarà fatta constare da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione sottoposta a pubblicità nelle forme previste dalla legge.

Articolo 2

(Fondatore, disciplina e durata della Fondazione)

1. È fondatore unico della Fondazione il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ne assicura la gestione e ne garantisce l'amministrazione.
2. La Fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, dal presente statuto, nonché, per gli aspetti relativi alla tutela e alla valorizzazione, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, per gli aspetti relativi alla gestione del servizio bibliotecario, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417 (Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali).
3. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente statuto.

Articolo 3

(Missione e compiti istituzionali)

1. La Fondazione costituisce un polo bibliotecario e svolge, come tale, attività relative alla tutela del patrimonio librario e documentario e al servizio bibliotecario, perseguendo l'obiettivo di un miglioramento e ampliamento del medesimo. La Fondazione gestisce in particolare le collezioni della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte, di cui al d.P.R. n. 417 del 1995.
2. La Fondazione costituisce altresì un più ampio polo culturale, svolgendo attività di studio e ricerca a carattere multidisciplinare e di elevato valore culturale e curando la conservazione e la valorizzazione del Palazzo San Felice e delle relative aree annesse, anche al fine di assicurarne la



5

fruizione da parte della collettività.

3. La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e i proventi eventuali delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari al servizio della società. Provvede, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, all'acquisizione di risorse finanziarie destinate a garantire l'incremento di opere, documenti e di ogni altro elemento significativo per il proprio ambito di competenza e, in generale, il raggiungimento degli scopi statutari. Svolge attività di raccolta fondi nei confronti di operatori pubblici e privati italiani e stranieri, promuove attività di sponsorizzazione e di mecenatismo individuale e collettivo.

4. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

5. La Fondazione svolge le proprie attività anche in collaborazione con l'Istituto centrale per l'Archeologia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

#### Articolo 4

##### (Attività strumentali)

1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente Statuto e delle disposizioni di legge, la Fondazione svolge altresì le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse:

a) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., con le modalità consentite dall'art. 115 del decreto legislativo citato e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;

b) provvedere alla valorizzazione di beni di proprietà privata previo consenso dei soggetti interessati ai sensi della normativa vigente;

c) progettare, realizzare e gestire servizi di pubblica utilità per le finalità della Fondazione;

d) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione delle ipotesi contrattuali non espressamente previste, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportuna ed utili per il

raggiungimento degli scopi istituzionali;

e) partecipare, anche in veste di promotore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

f) istituire premi o borse di studio;

g) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva, utile o opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, di pubblicità degli atti e delle procedure, controllo di gestione economica, finanziaria ed operativa.

#### Articolo 5

##### (Regolamenti interni)

1. La Fondazione definisce la propria pianta organica e si dota di regolamenti interni di funzionamento e di organizzazione, adottati secondo la procedura indicata negli articoli 7 e 11 del presente statuto, da sottoporre all'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. La pianta organica prevede il Direttore della Biblioteca e il Segretario generale con funzioni amministrative.

#### Articolo 6

##### (Organi)

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Comitato Scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente e tutti gli organi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I componenti degli organi collegiali, se nominati prima della scadenza del termine quinquennale, restano in carica sino a tale scadenza.

#### Articolo 7

##### (Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, ed è scelto fra eminenti personalità in possesso di riconosciuta e comprovata esperienza di alto profilo istituzionale, scientifico o professionale negli ambiti di interesse della Fondazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione



e ne promuove le attività.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente, ove eletto, o il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

4. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;
- b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Scientifico;
- c) conferisce gli incarichi previsti dai Regolamenti interni;
- d) sottopone alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione e ai fini della successiva approvazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i documenti contabili e i regolamenti di funzionamento e di organizzazione della Fondazione, ivi compresa la pianta organica, elaborati dal Segretario generale;
- e) sottopone alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione il documento programmatico delle attività scientifiche formulato dal Comitato scientifico.

#### Articolo 8

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente nominato ai sensi dell'articolo 7, da sei membri, nominati con proprio decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Presidente della Fondazione, tra soggetti in possesso di idonei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza in relazione all'incarico.

2. Le nomine tengono conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante: "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190". I consiglieri sono altresì sottoposti agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente, ove eletto all'interno del Consiglio all'atto di insediamento dell'organo; in mancanza del Vice Presidente e in assenza del Presidente e del Vice Presidente, dal consigliere più anziano di età.

4. I consiglieri possono essere revocati, su motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo, violazione delle norme statutarie e dei regolamenti adottati, danno arrecato

al patrimonio o all'immagine della Fondazione, situazioni di incompatibilità sopravvenute.

5. I consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate oppure qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile; la decadenza viene deliberata dal Consiglio di amministrazione senza partecipazione alla relativa seduta del consigliere interessato.

6. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, nonché ogniquale volta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti.

7. Il Consiglio è convocato dal Presidente. E' validamente costituito, con la presenza, anche in via telematica, della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le vaci.

8. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, le modifiche statutarie, l'approvazione dei regolamenti di funzionamento e della pianta organica, il Consiglio delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

9. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora deve essere inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Direttore almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con ogni mezzo idoneo, anche elettronico. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

10. La partecipazione al Consiglio in qualità di membro non dà luogo a compensi di alcun genere, ma solo al rimborso delle spese strettamente connesse, debitamente documentate.

#### Articolo 9

##### (Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui spettano tutti i poteri concernenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione necessari per il raggiungimento degli scopi della medesima.

2. Al Consiglio di Amministrazione spettano, in particolare, i seguenti compiti:

- a) eleggere al suo interno il Vice Presidente;
- b) deliberare sui regolamenti di funzionamento e di organizzazione, nonché sulla determinazione della pianta organica fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 2;
- c) deliberare sulle modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- d) approvare i programmi culturali di valorizzazione.

comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione, sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato scientifico;

e) approvare annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;

f) deliberare sui bilanci consuntivo (entro il 30 aprile) e preventivo (entro il 30 novembre) elaborati dal Segretario generale da inviare entro trenta giorni dalla delibera al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la prevista approvazione;

g) proporre al Presidente la nomina del Segretario generale e del Direttore della Biblioteca individuati a seguito dell'espletamento di procedure selettive improntate a principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

h) approvare la delibera concernente il compenso del Segretario generale e del Direttore della Biblioteca da sottoporre all'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

i) deliberare sull'estinzione della Fondazione, la nomina dei liquidatori e le modalità di devoluzione del patrimonio, con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Il Consiglio di amministrazione può proporre al Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, dandone comunicazione al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, le modifiche al presente Statuto ritenute necessarie al fine di migliorare lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 3.

#### Articolo 10

##### (Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico è l'organo deputato a deliberare in ordine agli indirizzi strategici e ai programmi di carattere culturale della Fondazione.

2. È composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, che acquisisce preventivamente l'assenso del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, scelti tra esperti di chiara fama nei settori di attività della fondazione, di elevata qualificazione scientifica, professionale o istituzionale. Ne è membro di diritto il Direttore della Biblioteca.

3. Il Comitato scientifico elegge a maggioranza, al suo interno, all'atto di insediamento, il Presidente e il vice Presidente.

4. Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente almeno 10 giorni prima della riunione, con qualunque mezzo ritenuto idoneo. Le riunioni sono valide con la presenza, anche telematica, della maggioranza dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di

parità prevale il voto del Presidente.

5. La partecipazione al Comitato scientifico non dà luogo a compensi di alcun genere, ma solo al rimborso delle spese strettamente connesse all'incarico, debitamente documentate.

#### Articolo 11

##### (Segretario generale)

1. Il Segretario generale assicura la corretta gestione amministrativa della Fondazione. In particolare, elabora i documenti contabili e i regolamenti di funzionamento e di organizzazione dell'ente, ivi compresa la pianta organica, ai fini della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente per la relativa deliberazione e il successivo inoltrare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la prevista approvazione.

2. L'incarico di Segretario generale è conferito dal Presidente della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a professionalità di comprovata esperienza e qualificazione nella gestione di istituzioni culturali. L'incarico ha durata di cinque anni ed è rinnovabile.

#### Articolo 12

##### (Direttore della Biblioteca)

1. Il Direttore della Biblioteca assicura il corretto funzionamento della biblioteca nel rispetto degli obiettivi fissati dal presente statuto. Sovrintende al servizio bibliotecario ed è responsabile della acquisizione, organizzazione, produzione, conservazione, valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio bibliografico e documentario della Biblioteca. È membro di diritto del Consiglio scientifico.

3. L'incarico di Direttore della Biblioteca è conferito dal Presidente della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a soggetti in possesso di specifica e comprovata esperienza professionale. L'incarico ha durata di cinque anni ed è rinnovabile.

#### Articolo 13

##### (Collegio dei revisori dei conti)

1. L'Organo di revisione è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti individuati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. La composizione dell'Organo di revisione è così articolata:

- 1 componente effettivo, con funzione di Presidente, e 1 componente supplente, nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

- 2 componenti effettivi e 1 componente supplente nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. L'Organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante

apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

4. I componenti dell'Organo di revisione possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 14

##### (Fondo di dotazione)

1. Il fondo di dotazione della Fondazione è composto:

- a) dai beni mobili e immobili, comunque pervenuti alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, destinati all'incremento del fondo;
- b) dai lasciti e dalle donazioni aventi ad oggetto denaro o beni espressamente destinati dal donante al fondo di dotazione;
- c) dalla somma di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) conferita con atto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. I beni e i diritti facenti parte del fondo di dotazione sono destinati al perseguimento delle finalità della Fondazione. I beni e i diritti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non possono formare oggetto di atti di disposizione da parte della Fondazione. I beni e i diritti diversi da quelli di cui al precedente periodo possono essere oggetto di atti di disposizione, solo al fine dell'incremento della dotazione o all'effettuazione di spese qualificabili come investimenti ai sensi della disciplina di contabilità pubblica ovvero per garantire debiti aventi le medesime finalità.

3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), del codice civile.

#### Articolo 15

##### (Fondo di gestione)

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione medesima;
- c) dai lasciti e dalle disposizioni che non debbano essere imputati al fondo di dotazione;
- d) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali, o da altri Enti pubblici e privati;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f) da attività di sponsorizzazione e raccolta fondi;
- g) da contributi elargiti a qualunque titolo da privati.

2. Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei

suoi scopi.

**Articolo 16**  
(Risorse umane)

1. La Fondazione si avvale:
  - a) di personale dipendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  - b) di proprio personale, reclutato con le modalità previste al comma 3.
2. Il personale attualmente in servizio presso la Biblioteca di archeologia e storia dell'arte, è chiamato con il proprio consenso, a prestare la propria attività lavorativa presso la Fondazione, sulla base di un apposito protocollo d'intesa tra quest'ultima e il Ministero, e conserva la posizione giuridica e il trattamento economico in godimento. Nel caso di indisponibilità del predetto personale, il Ministero provvederà comunque, mediante interpello rivolto al personale idoneo alle proprie dipendenze, ad assicurare risorse umane in un numero adeguato a garantire la funzionalità della Biblioteca.
3. La Fondazione stabilisce, con propri atti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, conformandosi ai principi, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Gli atti connessi all'instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro sono assunti dalla Fondazione facendo applicazione del codice civile, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dei pertinenti contratti collettivi. Gli organi statuari definiscono procedure di reclutamento selettive ispirate ai principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. La Fondazione si dota di regolamenti interni di funzionamento e di organizzazione, comprensivi della pianta organica. Tali documenti sono approvati dal Ministero dei beni e delle attività culturali che, per quanto riguarda la pianta organica, ne verifica la conformità alle previsioni di bilancio.
5. Gli atti di assunzione, a tempo indeterminato o a tempo determinato, sono sottoposti all'autorizzazione preventiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**Articolo 17**

(Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche)

1. La Fondazione è iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto dall'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Roma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.

**Articolo 18**

(Vigilanza - Atti sottoposti ad approvazione)

1. Sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo le delibere concernenti i seguenti atti:

- a) bilanci preventivo e consuntivo;
- b) regolamenti interni di funzionamento e di organizzazione;
- c) pianta organica del personale;
- d) modifiche statutarie;
- e) estinzione e liquidazione, ivi compresa la nomina dei liquidatori;
- f) determinazione del compenso del Direttore della Biblioteca e del Segretario generale.

#### Articolo 19

(Estinzione e liquidazione)

1. La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. A seguito dell'estinzione i beni concessi in uso tornano nella disponibilità dei concedenti.
2. Ai fini della liquidazione del patrimonio residuo, il Consiglio di Amministrazione nomina tre liquidatori. I beni diversi di quelli di cui al comma 1 sono attribuiti ad enti che hanno finalità analoghe. Si applicano, in materia, le disposizioni previste dalla legge.

#### Articolo 20

(Amministrazione straordinaria)

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo può disporre, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informato il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando:
  - a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione;
  - b) il conto economico presenta un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi.
2. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario ed è determinata la durata del suo incarico, nonché il compenso a lui spettante. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione, provvede alla gestione della fondazione, accerta e risolve le irregolarità riscontrate, promuove soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali o, in caso di impossibilità a ripristinare l'ordinaria gestione dell'ente, ne propone la liquidazione.

#### Articolo 21

(Disposizioni finali)

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta i regolamenti interni di funzionamento e di organizzazione ivi compresa la pianta organica della Fondazione entro sessanta giorni dalla sua iscrizione nel Registro delle persone giuridiche e nei successivi trenta giorni invia i documenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'approvazione nei modi previsti dal presente statuto.

F.TO CARLA DI FRANCESCO

F.TO ANTONIA PASQUA RECCHIA  
F.TO CHIARA CANNIZZARO (TESTE)  
F.TO GERMANA CREMONA (TESTE)  
F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

In conformità al suo originale, firmato nei modi di  
legge, si presenta la presente copia autentica, costituita  
da n. SETE fogli, per uso FISCALE.  
Latina, li 18 GIU. 2018

  


